

Imposta di bollo speciale solo per le attività finanziarie emerse mediante la procedura del rimpatrio

di Gianluca Boccalatte e Oliviero Cimaz

Il D.L. n. 201/2011 ha istituito il tributo speciale ed annuale sulle attività finanziarie che avevano formato oggetto di operazioni di emersione. Le **disposizioni di attuazione** sono state emanate con il **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate **5 giugno 2012**, a sua volta oggetto di chiarimenti interpretativi della stessa Agenzia, contenuti nella **circolare n. 29/E del 2012**. Sia il provvedimento che la circolare precisano che l'imposta di bollo speciale riguarda solo le **attività finanziarie** che avevano formato **oggetto di emersione** mediante la **procedura del rimpatrio**, sia in forma fisica che giuridica. L'imposta **non** si rende invece applicabile alle attività oggetto di emersione mediante la diversa **procedura della regolarizzazione**, alla quale le precedenti leggi non accordavano il beneficio della segretazione.

L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1), ha istituito un'imposta di bollo speciale annuale e un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione effettuate avvalendosi di una delle tre versioni del cd. scudo fiscale.

Il primo di questi provvedimenti - il cui impianto essenziale è stato poi mantenuto anche nelle successive occasioni - era contenuto nel D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (2). In particolare, gli artt. da 11 a 21 consentivano alle persone fisiche residenti in Italia (ed agli altri soggetti sottoposti agli adempimenti sul «monitoraggio») di estinguere una serie di violazioni di natura tributaria e previdenziale, mediante il pagamento di una «somma» pari al 2,5% dell'importo da indicare in apposita dichiarazione «riservata». Il riferimento temporale per l'effettuazione delle operazioni di emersione era indicato nell'intervallo tra il 1° novembre 2001 ed il 28 febbraio 2002, in coincidenza con il periodo transitorio per il passaggio all'euro (termine poi prorogato sino al 15 maggio 2002). L'art. 13 non prevedeva al riguardo alcuna regola per la valorizzazione delle attività oggetto di emersione diverse dal denaro; era dunque rimessa al contribuente ampia discrezionalità nell'individuazione della base di calcolo della «somma» da versare, fermo re-

stando che l'effetto premiale, consistente nell'estinzione delle violazioni precedentemente commesse, restava commisurato all'ammontare dichiarato. Quanto alla natura della «somma» da versare, sia pur in assenza di un chiaro riferimento alla classificazione nell'ambito dei tributi esistenti, l'art. 13 precisava che, nei confronti degli intermediari, si applicavano per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso le norme in materia di imposte sui redditi.

La disciplina in discorso era poi caratterizzata, nell'ipotesi di emersione accompagnata dal deposito delle attività dichiarate presso un intermediario italiano (cd. rimpatrio, in contrapposizione all'ipotesi opposta della «regolarizzazione» in assenza di deposito), da un elevato livello di riserva-

Gianluca Boccalatte - Avvocato - Studio legale e tributario Biscozzi Nobili

Oliviero Cimaz - Dottore commercialista - Studio legale e tributario Biscozzi Nobili

Note:

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(2) Recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro. Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

tezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dei dati relativi alle attività emerse, ad eccezione dei casi in cui fosse lo stesso contribuente a fornirli, nel proprio interesse. Infatti, non solo i dati delle dichiarazioni rese non dovevano essere comunicati all'Amministrazione finanziaria, come altrimenti stabilito dalla normativa sul «monitoraggio», ma la normativa stabiliva altresì che «gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate».

Al fine di garantire il regime di riservatezza dei dati concernenti le operazioni di rimpatrio, gli intermediari erano quindi chiamati ad aprire appositi conti «segretati» distinti da quelli ordinari intrattenuti con il contribuente, in merito ai quali - in deroga a quanto stabilito dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - gli intermediari, come confermato dall'Agenzia delle entrate in diverse occasioni, non sono tenuti a fornire nessuna informazione anche nel caso di espressa richiesta in tal senso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inizialmente era stato previsto che su tali conti potessero essere depositate esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni «riservate» con esclusione di ulteriori accrediti, a pena della perdita del regime di segretezza. Tale principio è stato tuttavia temperato nel corso del tempo da vari interventi dell'Agenzia delle entrate, la quale ha riconosciuto il mantenimento del regime di segretezza anche nel caso di investimenti e disinvestimenti delle attività rimpatriate, come pure per l'accredito di redditi di capitale e diversi (plusvalenze), purché tassati a titolo definitivo dall'intermediario.

La possibilità di accedere alla procedura di emersione è stata poi riaperta dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (3) («scudo bis»). Trattandosi di una riapertura di termini, restava peraltro invariato l'impianto del provvedimento originario, salva la differenziazione di aliquote per le operazioni effettuate entro il 16 aprile 2003 (somma pari al 2,5%, come in precedenza), oppure sino al 30 giugno 2003 (4%).

Infine, con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (4) («scudo ter»), è stata offerta nuovamente la possibilità

di emersione delle attività detenute all'estero, mediante il pagamento di un'«imposta straordinaria». A differenza dei precedenti provvedimenti, nei quali la «somma» dovuta era commisurata al capitale, in questa occasione il tributo straordinario insisteva sul rendimento del capitale detenuto all'estero, nella misura presunta pari al 2% annuo per 5 anni, e cioè con una base imponibile del 10%; poiché l'aliquota d'imposta ammontava al 50%, ne risultava pertanto, di fatto, una tassazione pari al 5%. L'Agenzia delle entrate aveva poi precisato l'applicabilità a questo tributo delle norme in materia di imposte sui redditi, così come si poteva desumere dal rinvio dall'art. 13 del D.L. n. 350/2001.

Restava comunque riaffermato anche in questo caso il sostanziale mantenimento dei principi, ivi compresi quelli in materia di «riservatezza», stabiliti nella prima versione dello «scudo fiscale».

L'imposta di bollo speciale

In questo quadro si inserisce il tributo speciale ed annuale sulle attività finanziarie che avevano formato oggetto di operazioni di emersione, istituito dal D.L. n. 201/2011.

Le disposizioni di attuazione, demandate al Direttore dell'Agenzia delle entrate dall'art. 19, comma 23, sono state emanate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 giugno 2012, sostitutivo del precedente provvedimento 14 febbraio 2012 (5).

Con tale provvedimento viene in primo luogo precisato che il tributo, definito dalla legge quale imposta di bollo, speciale ed annuale, è dovuto con aliquote del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012, e del 4 per mille per gli anni successivi (6).

L'imposta, secondo l'art. 19, comma 8, è dovuta in relazione al valore delle attività «ancora segretate» alla data del 31 dicembre di ciascun anno e, per il

Note:

(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(5) Entrambi in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(6) Viene così chiarito il disposto del comma 6 dell'art. 19 del D.L. n. 201/2011, il quale afferma che le aliquote maggiorate del 10 e del 13,5 per mille sono applicabili per gli anni 2012 e 2013 (*rectius*, da versare nel 2012 e 2013).

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Operazioni che interessano soggetti diversi dal titolare

Il regime di segretazione è connotato dalla sua natura strettamente personale, riferibile al solo soggetto che ha effettuato l'operazione di rimpatrio. Sulla base di questo presupposto la **circolare n. 29/E del 2012**, affermando la **non trasmissibilità** agli **eredi**, conclude quindi per la **decadenza** dal regime di **segretazione** nel caso di **morte del titolare del conto scudato**. La circolare aggiunge anche i casi in cui la richiesta di informazioni abbia ad oggetto operazioni relative al conto speciale che interessino soggetti diversi dal titolare: tra queste, comporta la **decadenza** dal regime di riservatezza la **richiesta di informazioni** riguardo ai **soggetti delegati alla movimentazione del conto**, oppure ai soggetti **terzi** che abbiano beneficiato di **finanziamenti garantiti con le attività presenti nel conto scudato**, come pure la cointestazione del conto speciale con soggetti diversi da colui il quale abbia presentato la dichiarazione riservata.

solo 2011, alla data del 6 dicembre 2011.

In aggiunta a ciò, per le attività prelevate o comunque dismesse anteriormente alla predetta data del 6 dicembre 2012 dagli speciali conti accesi allo scopo di accogliere le attività derivanti dalle procedure di emersione, è dovuta un'imposta «straordinaria» applicabile con aliquota del 10 per mille (7).

Mentre da un lato si può notare che la misura dell'imposta tende a ridursi nel corso del tempo, essendo destinata in futuro ad essere applicata con la minor aliquota del 4 per mille, la giustificazione dell'improvviso aumento per il 2012 resta invece assai dubbia, seppur verosimilmente dettata da necessità di quadratura dei conti più che da principi di equità del prelievo.

Come chiaramente desumibile dal riferimento alle attività segretate contenuto nel testo di legge, e come evidenziato

nella relazione illustrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, il presupposto del tributo è dunque rappresentato dal particolare beneficio accordato ai titolari dei conti speciali, i quali abbiano usufruito e potranno continuare a fare affidamento sul trattamento confidenziale dei dati a disposizione degli intermediari finanziari, al riparo di eventuali richieste dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito di attività di accertamento.

Coerentemente con tale presupposto, sia il provvedimento che la circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate 5 luglio 2012, n. 29/E (8) hanno dunque cura di precisare che l'imposta di bollo speciale riguarda solo le attività finanziarie che avevano formato oggetto di emersione mediante la procedura del rimpatrio, sia in forma fisica (attraverso il trasferimento presso un intermediario italiano) che giuridica (e cioè mediante il conferi-

mento di un incarico di custodia, deposito, amministrazione e gestione ad un intermediario italiano, il quale mantenga le attività finanziarie subdepositate all'estero). L'imposta non si rende invece applicabile alle attività oggetto di emersione mediante la diversa procedura della regolarizzazione, alla quale le precedenti leggi non accordavano il beneficio della segretazione.

La natura dell'imposta

Dal punto di vista formale, il tributo in discorso - definito dalla legge quale imposta di bollo - si differenzia dunque sia dalla «somma» dovuta in base ai primi provvedimenti in materia di emersione delle attività estere, sia rispetto all'«imposta straordinaria» prevista dallo «scudo ter». Il meccanismo di calcolo, perlomeno sul piano formale, è altresì diverso dal quello previsto nello scudo ter, ove l'imposta era commisurata

ad un reddito presunto, e non invece al capitale. Ad accentuare le differenze inizialmente contribuiva altresì la circostanza per cui, nella versione originaria della legge, al neo istituito tributo si applicavano espressamente - per quanto attiene all'accertamento, alla riscossione ed al contenzioso - le disposizioni stabilite per l'imposta di bollo, mentre, nel testo modificato della legge, risulta attualmente che «per l'accertamento e la riscossione ... nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi».

In ogni caso, sul piano sostanziale, va rilevato che

Note:

(7) La ragione di tale prelievo *una tantum* è chiaramente riconducibile all'esigenza di scoraggiare comportamenti volti ad evitare il pagamento dell'imposta nell'imminenza dell'emanazione del decreto-legge.

(8) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

il pagamento richiesto nell'ambito delle varie versioni dello «scudo fiscale» assolveva alla funzione principale di sanare le violazioni tributarie commesse precedentemente dal contribuente, occultando all'estero le disponibilità rinvenienti da tali illeciti. Solo in via accessoria il legislatore accordava alle attività emerse il beneficio della riservatezza, e ciò, si noti anche, nel solo caso della procedura di rimpatrio e non invece della regolarizzazione, sia pur in presenza di un tributo della medesima entità.

Per quanto tali osservazioni possano contribuire a legittimare l'istituzione del nuovo prelievo tributario, va d'altro canto considerato - al di là dell'indubbia anomalia nel ricondurre il prelievo in questione ad un tributo di natura essenzialmente cartolare qual è l'imposta di bollo - che la concessione del regime di segretezza costituiva un elemento essenziale per il successo dei vari provvedimenti di scudo fiscale, come tale riconosciuto dal legislatore ed attribuito senza limiti temporali e senza alcun onere aggiuntivo (9).

In questa prospettiva, l'istituzione del nuovo tributo di bollo viene in certa misura a tradire l'aspettativa di coloro i quali hanno ritenuto di aderire allo scudo fiscale; ciò in modo ancor più evidente per quanto attiene al prelievo dovuto per il 2011 sia nella forma del bollo speciale che per l'imposta straordinaria, laddove, in mancanza di strumenti idonei a far cessare il regime di segretezza come invece consentito per i periodi successivi, viene meno la possibilità di sottrarsi al pagamento e si manifesta marcatamente il carattere sostanzialmente retroattivo del nuovo tributo.

Non si tratta peraltro, va anche ricordato, del primo caso di violazione delle aspettative del contribuente in materia di scudo fiscale. Già in sede di emanazione del provvedimento in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei rapporti intrattenuti presso gli intermediari finanziari, di cui all'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (10), si discusse a lungo sulla necessità o meno di comunicare l'esistenza dei conti speciali «scudati», unitamente ai dati anagrafici ed al codice fiscale del cliente. L'opinione espressa dall'Agenzia delle entrate (11) è che «tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del D.L. n. 350/2001, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente al-

l'estero», a motivo del fatto che il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della predetta comunicazione, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto. Nonostante le iniziative assunte da alcune associazioni di categoria, tale posizione è poi stata confermata anche dal Garante per la protezione dei dati personali il quale, pur constatando la vigenza della norma che assicura riservatezza ai conti scudati, ha avuto modo di ritenere che ciò non preclude la possibilità che una successiva disposizione normativa possa prevedere la segnalazione dei dati personali ancorché interessati dalla disciplina sullo scudo fiscale. Ne segue pertanto che, ove l'intermediario interessato si sia adeguato a tali indicazioni, sia l'imposta di bollo speciale che quella straordinaria per il 2011 vengono ad insistere su conti segreti la cui esistenza è già nota all'Amministrazione finanziaria, seppur essendo preclusa la possibilità di conoscerne in dettaglio il contenuto.

Il regime di segretezza

Pur essendo la nuova imposta collegata all'esistenza di attività finanziarie «segretate», tale termine non trova una sua propria definizione nella legge e nel provvedimento. La definizione, creatasi nella prassi, è tuttavia chiaramente riconducibile alle at-

Note:

(9) In tale ottica, appare lecito chiedersi se addirittura il regime di segretezza stesso non possa essere identificato come presupposto impositivo dell'imposta di bollo speciale annuale. Un'eventuale risposta affermativa al quesito comporterebbe con tutta probabilità l'opportunità di un'analisi della legittimità costituzionale del tributo, sia sotto il profilo del rispetto del principio di capacità contributiva (per verificare se sia legittimo «tassare» il diritto all'anonimato), sia sotto quello di uguaglianza (per valutare se si sia introdotta un'ingiusta discriminazione tra un contribuente e l'altro, i quali finiscono per essere trattati diversamente nonostante abbiano il possesso di attività finanziarie di pari valore). In linea di principio, tale eventuale questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata di fronte al giudice tributario nell'ambito di un giudizio di rimborso (vale a dire, presentando un'istanza di rimborso dell'imposta assolta e impugnando poi il diniego, espresso o tacito, al rimborso stesso) o di impugnazione dell'iscrizione a ruolo conseguente al mancato pagamento.

(10) Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(11) Circolare 4 aprile 2007, n. 18/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Attività finanziarie

distolte dal conto speciale

Si può verificare il caso in cui determinate somme o attività finanziarie vengano distolte dal conto speciale. È il caso, ad esempio, in cui una parte delle disponibilità liquide o delle attività finanziarie immesse nel conto speciale vengano prelevate da tale conto: la **circolare n. 29/E del 2012**, in proposito, precisa che il **regime di riservatezza viene meno limitatamente alle attività interessate da tali operazioni**, confermando indirettamente il **mantenimento della segretezza per la parte residua** rimasta all'interno del conto speciale.

tività inserite nei conti speciali che avevano a suo tempo interessato le operazioni di rimpatrio previste dalle leggi in materia di «scudo fiscale», ed in relazione ai quali gli intermediari non sono tenuti a comunicare dati e notizie all'Amministrazione finanziaria. Tali informazioni si rendono dovute unicamente nei tre casi previsti dall'art. 14 del D.L. n. 350/2001, vale a dire:

- (i) ove siano richieste in relazione all'acquisizione di fonti di prova nel corso di procedimenti e di processi penali,
- (ii) in relazione ad accertamenti per finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge,

(iii) per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo ed antimafia.

Sempre la prassi ha poi definito le regole di funzionamento dei conti speciali, stabilendo le condizioni ed i limiti entro i quali il regime di riservatezza può essere mantenuto o viene a cessare. Tali regole assumono particolare rilevanza anche ai presenti fini giacché, come detto, l'imposta di bollo speciale (al pari dell'imposta straordinaria) trova applicazione a condizione e sino a che le attività finanziarie abbiano beneficiato del regime di segretezza. A questo proposito, va segnalato che il provvedimento ha cura di precisare, contrariamente a quanto si poteva desumere dal testo del D.L. n. 350/2011, che, in caso di perdita del regime di riservatezza in corso d'anno, l'imposta di bollo speciale è dovuta *pro-rata temporis*, in ragione del periodo per il quale le attività finanziarie hanno in tutto o in parte usufruito di tale regime (12).

Un primo principio desumibile dalla legge è che il regime di segretezza è posto a tutela del contribuente il quale, ove ne abbia interesse (ad esempio al fine di invocare gli effetti preclusivi dello scudo fiscale nell'ambito di procedimenti accertativi nei suoi confronti), ben può rivelare i dati della dichiarazione riservata, rinunciando così al benefi-

cio a questi concesso. Il provvedimento precisa che in tali casi cessa il regime di segretezza e l'imposta di bollo speciale si rende pertanto dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata: ciò presuppone peraltro che tale circostanza sia resa nota all'intermediario chiamato al versamento dell'imposta.

In ragione del carattere disponibile attribuito al regime della segretezza, la circolare riconosce anche la possibilità di rinuncia da parte del contribuente, per la quale viene peraltro richiesta la

forma scritta e la data certa.

La circolare menziona anche il caso del trasferimento, presso il medesimo o altro intermediario, ad altro conto non riservato: se da un lato ciò comporta il venir meno, in tutto o in parte, della debenza dell'imposta di bollo, non è d'altro lato precisato se sia ammessa la richiesta di informazioni relative al conto di origine, anche per i periodi precedenti al trasferimento.

Il regime di segretezza è poi connotato dalla sua natura strettamente personale, riferibile al solo soggetto che ha effettuato l'operazione di rimpatrio. Sulla base di questo presupposto la circolare in commento, affermando la non trasmissibilità agli eredi, conclude quindi per la decadenza dal regime di segretezza nel caso di morte del titolare del conto scudato. La circolare, riprendendo quanto affermato nella precedente circolare dell'Agenzia delle entrate 13 marzo 2002, n. 24/E

Nota:

(12) Il meccanismo del *pro rata temporis* non trova tuttavia applicazione con riferimento all'imposta straordinaria dovuta per l'anno 2011, la quale è comunque forfetizzata nella misura del 10 per mille indipendentemente dal periodo in cui ha operato la segretezza. Va peraltro segnalato che, accogliendo le richieste degli intermediari e nell'ottica di una semplificazione nella raccolta dei dati relativi agli scudi fiscali, talvolta risalenti nel tempo, il provvedimento ha d'altro canto circoscritto l'applicabilità dell'imposta straordinaria alle sole attività prelevate o dismesse nel corso del 2011, esentando così quelle che avevano usufruito del regime di riservatezza in anni precedenti.

(13), aggiunge anche i casi in cui la richiesta di informazioni abbia ad oggetto operazioni relative al conto speciale che interessino soggetti diversi dal titolare: tra queste, comporta la decadenza dal regime di riservatezza la richiesta di informazioni riguardo ai soggetti delegati alla movimentazione del conto, oppure ai soggetti terzi che abbiano beneficiato di finanziamenti garantiti con le attività presenti nel conto scudato, come pure la cointestazione del conto speciale con soggetti diversi da colui il quale abbia presentato la dichiarazione riservata.

Con lo scopo evidente di evitare un indebito allargamento del regime di riservatezza ad attività che per nulla attengono alle operazioni di emersione, l'Agenzia delle entrate (14) aveva poi già a suo tempo ritenuto di dover escludere la possibilità di ogni accredito all'interno del conto speciale: la circolare conferma tale orientamento, affermando la perdita della segretezza per l'intero conto speciale. Nel contempo, sin dall'origine sia era manifestata la necessità di temperare tale principio con l'esigenza di consentire una fisiologica movimentazione del conto, procedendo così all'incasso dei redditi derivanti dalle attività «scudate», come pure ai disinvestimenti e reinvestimenti di volta in volta giudicati opportuni. Su questo punto l'Agenzia delle entrate (15) ha pertanto avuto modo di consentire, senza pregiudizio al regime di riservatezza, sia l'immissione nei conti segreti di nuove attività finanziarie acquisite con l'utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate, sia dei redditi di capitale e ai redditi diversi (alle plusvalenze realizzate) derivanti da tali attività, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva). Si è dunque efficacemente osservato che, in tali situazioni, «il conto segreto può autoali-

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

criterio del valore di mercato

– Vi è da stabilire se il principale criterio di valorizzazione delle attività finanziarie diverse dal denaro su cui calcolare l'imposta di bollo, costituito dal valore di mercato, vada utilizzato **solo** in presenza di un **mercato regolamentato**, e, anche in caso affermativo, **quale** tra le varie **rilevazioni** su tale mercato debba esse **utilizzata**.

– Il **provvedimento 5 giugno 2012**, con il presumibile intento di alleviare i compiti degli intermediari, afferma che il **valore di mercato** è quello **«rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge»**. Pare pertanto che, in presenza di una rendicontazione obbligatoria, il valore ivi indicato possa comunque essere ritenuto espressivo del valore di mercato ed assunto a base imponibile dell'imposta.

mentarsi con i frutti degli strumenti finanziari in esso accolti, sia che si tratti di quelli originariamente rimpatriati ovvero di investimenti sostitutivi di tali strumenti» non essendo invece ammesse «né forme di alimentazione dall'esterno, attraverso il conferimento addizionale di nuove attività finanziarie, né l'inserimento di attività finanziarie acquisite mediante utilizzo di redditi che siano destinati a confluire nella dichiarazione dei redditi del contribuente» (16).

Peraltro, se da un lato l'ammontare delle attività in regime di segretezza non può incrementarsi per effetto di apporti «dall'esterno», dall'altro invece ben può verificarsi il caso opposto, in cui determinate somme o attività finanziarie vengano distolte dal conto speciale. È il caso, ad esempio, in cui una parte delle disponibilità liquide o delle attività finanziarie immesse nel conto speciale vengano prelevate da tale conto (o, in modo analogo, qualora il corrispettivo della cessione di alcune di esse non venga in esso accreditato): la circolare in commento, in proposito, precisa che il regime di riservatezza viene meno limitatamente alle attività interessate da tali operazioni, confermando indirettamente il mantenimento della segretezza per la parte residua rimasta all'interno del conto speciale (17). Analoga con-

Note:

(13) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(14) Si veda la circolare 1° ottobre 2001, n. 85/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(15) Si veda la circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(16) Circolare ABI, Serie trib. 29 marzo 2002, n. 8.

(17) Il concetto di segretezza «parziale» può peraltro porre difficoltà pratiche nell'eventualità di richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria: in particolare, gli intermediari dovrebbero distinguere i dati e le notizie di cui non è consentita la comunicazione rispetto a quelli in cui è invece ammessa, con prevedibili complicazioni in cui le richieste abbiano genericamente ad oggetto la totalità del conto e le varie movimentazioni intercorse nel tempo.

LA NOVITA' NORMATIVA

Trasferimento da un conto all'altro

Nel caso di trasferimento da un conto all'altro, il principio delineato dal provvedimento 5 giugno 2012 prevede che l'**imposta di bollo speciale** (al pari dell'imposta straordinaria) è dovuta da **colui** presso il quale era **aperto il conto segretato alla data di riferimento**, anche se, al momento del versamento, le attività finanziarie non risultavano più presenti. Dal tenore del provvedimento sembrerebbe che l'**intermediario**, prima di procedere al trasferimento, sia tenuto a **trattenere l'ammontare dell'imposta dalle disponibilità eventualmente esistenti**, e solo **in mancanza** possa richiedere **provvista dal contribuente**, o effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

clusione viene poi estesa dalla circolare a tutti i casi in cui le attività in regime di segregazione abbiano prodotto redditi non soggetti a tassazione a titolo definitivo quali ad esempio, nell'ambito dell'ampia casistica attualmente esistente, quelli derivanti da partecipazioni qualificate (18). In questa evenienza, in mancanza di intermediario a cui sia affidato il compito del prelievo dell'imposta, risulta infatti con evidenza la necessità di accordare all'Amministrazione finanziaria i poteri necessari per acquisire le informazioni utili alla verifica del corretto adempimento dell'imposta da parte del contribuente (19).

L'applicazione dell'imposta di bollo

La base imponibile dell'imposta di bollo è data, a norma dell'art. 19, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dal «valore» delle attività finanziarie; mutuando quanto già previsto per l'imposta di bollo sui prodotti finanziari di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, il provvedimento precisa che per le attività finanziarie diverse dal denaro, la valorizzazione va fatta secondo il valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. Restano peraltro aperte diverse interpretazioni per quanto attiene all'applicazione del criterio principale, costituito dal valore di mercato: in particolare, vi è da stabilire se, come sembra, tale criterio vada utilizzato solo in presenza di un mercato regolamentato (20), e, in caso affermativo, quale tra le varie rilevazioni su tale mercato debba esse utilizzata (21).

Permangono poi difficoltà nell'identificazione del valore delle attività finanziarie non quotate per le quali manchi un valore nominale o, in subordine, un valore di rimborso (22); il provvedimento stabilisce al riguardo l'utilizzo del valore di acquisto, il quale peraltro potrebbe anche mancare in talune situazioni particolari, quali ad esempio quella dei derivati non quotati.

La maggior parte di queste problematiche pare pur tuttavia essere risolta dal provvedimento, il quale, sovvertendo completamente la gerarchia dei criteri sin qui indicati con il presumibile intento di alleviare i compiti degli intermediari, afferma che il valore di mercato è quello «rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge».

Pare pertanto che in presenza di una rendicontazione obbligatoria, qual è ad esempio quella prevista dall'art. 119 del Testo Unico bancario («T.U.B.») riguardante la trasparenza dei rapporti con i clienti, il valore ivi indicato possa comunque essere rite-

nuto espressivo del valore di mercato ed assunto a base imponibile dell'imposta. Resta peraltro il fatto che la norma appena menzionata nonché la regolamentazione emanata in base ad essa, pur im-

Note:

(18) Trattasi di regola dei redditi di natura finanziaria i quali debbono formare oggetto di tassazione in sede di dichiarazione del contribuente, previa in taluni casi l'applicazione di ritenute in acconto e, nella maggior parte dei casi, la comunicazione all'Amministrazione finanziaria, tipicamente nell'ambito della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770.

(19) Dal tenore della circolare non sembra tuttavia potersi desumere con chiarezza se il regime di riservatezza venga meno solo parzialmente, e non per l'intero conto, anche nell'ipotesi in cui i redditi in questione vengano accreditati al conto scudato.

(20) Diversamente da quanto stabilito ad altri fini, non pare qui che il termine «valore di mercato» possa ritenersi equivalente a «valore normale», il quale può sempre essere calcolato e renderebbe di fatto del tutto inutile l'utilizzo, in mancanza, del valore nominale o di rimborso.

(21) Per finalità del tutto differenti, il provvedimento di Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio indica, ai fini della valorizzazione degli attivi degli OICR, «l'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato»: analogamente, anche le linee guida relative al servizio di gestione di portafogli elaborate da Assogestioni e validate dalla CONSOB in data 5 agosto 2009.

(22) Il provvedimento, sia pur con riferimento all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, ha cura di precisare che il valore di rimborso va utilizzato solo in mancanza del valore nominale.

ponendo l'invio di una rendicontazione con cadenza almeno annuale, non indica alcun criterio per la valorizzazione delle attività finanziarie quotate o non, e conseguentemente, a stretto rigore, l'Amministrazione finanziaria sarebbe sprovvista di strumenti per rettificarne l'importo.

La situazione è invece in parte diversa per quanto attiene al servizio di gestione di portafogli (23), laddove l'art. 54 del Reg. CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 (cd. regolamento intermediari) richiede, mutuando una definizione propria dei principi contabili internazionali, che il rendiconto indichi, per ciascun strumento finanziario, «il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*)».

Tale precisazione non è peraltro presente nel successivo art. 56 del regolamento, il quale, pur imponendo obbligo di rendiconto agli intermediari che detengono strumenti finanziari di clienti, non fornisce le regole di valorizzazione.

Vi è infine la situazione delle polizze di assicurazione a contenuto finanziario, ove il Reg. ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, precisa le modalità e termini delle rendicontazioni alla clientela, le quali prevedono tra l'altro l'indicazione del valore di riscatto.

Il versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta di bollo è affidato agli intermediari ed alle imprese di assicurazione indicate nel provvedimento, i quali non possono peraltro avvalersi a tal fine del procedimento del bollo virtuale stabilito invece per l'imposta di bollo ordinaria.

Il D.L. n. 201/2001 accorda agli intermediari la facoltà di recuperare dal contribuente le somme necessarie al versamento dell'imposta la quale, in base al provvedimento, va prelevata prioritariamente dal conto segretato, ed in via subordinata dagli altri conti da questi eventualmente intrattenuti presso l'intermediario. È altresì disciplinato il caso in cui i predetti conti non contengano disponibilità sufficienti per procedere al versamento: in questa evenienza - a differenza di quanto disciplinato con riferimento ad altra fattispecie riferibile all'imposta di bollo ordinaria (cfr. art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 201/2011) - l'intermediario non è autorizzato a disinvestire attività finanziarie del contribuente, ma può ricevere la provvista necessaria dal contribuente.

La circolare precisa altresì che il contribuente può anche alimentare il conto segretato con le somme necessarie al pagamento dell'imposta senza con ciò perdere il regime di riservatezza, mentre l'intermediario non è autorizzato a prelevare la provvista da conti non intestati in modo identico (ad esempio, conto cointestato con altra persona, il quale richiede l'autorizzazione del cointestatario). Il D.L. n. 201/2001, infine, contempla anche il caso in cui l'intermediario si trovi nell'impossibilità di reperire la provvista per il versamento dell'imposta nei modi in precedenza indicati; in questa evenienza, occorre segnalare all'Agenzia delle entrate il nominativo del contribuente, attraverso la compilazione del Quadro SO del modello 770, e l'imposta verrà successivamente richiesta (unitamente ad interessi e sanzione) tramite iscrizione a ruolo.

La circolare affronta poi in modo dettagliato il ruolo che gli intermediari devono assumere nel caso di trasferimento da un conto all'altro. Il principio di base, secondo quanto delineato nel provvedimento, è comunque il seguente: l'imposta di bollo speciale (al pari dell'imposta straordinaria) è dovuta da colui presso il quale era aperto il conto segretato alla data di riferimento (31 dicembre, oppure in corso d'anno nel caso di perdita della segretezza), anche se, al momento del versamento, le attività finanziarie non risultavano più presenti. Dal tenore del provvedimento sembrerebbe che l'intermediario, prima di procedere al trasferimento, sia tenuto a trattenere l'ammontare dell'imposta dalle disponibilità eventualmente esistenti, e solo in mancanza possa richiedere provvista dal contribuente, o effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Nota:

(23) L'art. 23 del Testo Unico della finanza prevede al riguardo che le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B., tra cui il menzionato art. 199, non applichino allo svolgimento dei servizi di investimento.